

**Roma, 13 luglio 2012**

**Decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 – Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini**

**Norme previdenziali e fiscali**

**Articolo 2 comma 10 e articolo 16 comma 8 – Norme pensionistiche previgenti la riforma pensioni per i dipendenti pubblici in soprannumero**

Per il personale:

- delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, degli enti pubblici di cui all'art. 70 comma 4 del d.lgs. n. 165/2001 (EUR S.p.a. enti autonomi lirici e assimilati, Agenzia Spaziale Italiana, Poligrafico di Stato, ENEA, Agenzia autonoma assistenza al volo e registro aeronautico italiano, CONI, CNEL, ENAC) in soprannumero secondo i parametri stabiliti dal decreto legge in commento (riduzione degli uffici dirigenziali in misura non inferiore al 20% e riduzione del 10% delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, fatta salva l'applicazione di un meccanismo di compensazione tra dotazioni organiche di diverse amministrazioni previsto dal comma 5 dell'art. 2),
- nonché per il personale degli enti territoriali in soprannumero in misura superiore al 40% in base ai parametri di virtuosità che saranno stabiliti dal DPCM da emanarsi entro il 31/12/2012 d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali,

viene previsto che le amministrazioni utilizzino le procedure di cui all'art. 33 d.lgs. n. 165/2001, cioè la messa in mobilità del personale seguendo alcuni criteri di priorità tra cui ha precedenza il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici che raggiungono i requisiti a pensione (anagrafici e contributivi) secondo le regole precedenti la legge Fornero nonché la decorrenza della pensione entro il 31/12/2014.

Il dipendente può chiedere all'ente di appartenenza la certificazione del diritto.

Il provvedimento di collocamento a riposo per il raggiungimento di 40 anni di contribuzione non necessita di motivazione.

Il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, verrà corrisposto:

- Per chi ha raggiunto i requisiti pensionistici previgenti l'art. 24 decreto legge 201/2011 entro il 31/12/2011 in base alle regole stabilite dal decreto-legge 138/2011 convertito con modifiche in legge 148/2011;
- Per chi raggiunge i requisiti pensionistici dopo il 31/12/2011, alle scadenze previste nel caso in cui si fossero applicati i requisiti pensionistici stabiliti dal decreto legge 201/2011.

Le norme sul personale in soprannumero e la deroga delle regole della riforma pensionistica introdotta dall'art. 24 dl 201/2011 non si applicano al personale della Scuola e AFAM, cui continuano ad applicarsi le specifiche discipline di settore, né al personale delle Regioni.

Fermo restando che l'individuazione concreta dei soggetti interessati dal provvedimento interverrà solo dopo la conclusione delle procedure di rideterminazione delle piante organiche, la Relazione tecnica al provvedimento ha stimato complessivamente in 11.000 i dipendenti in soprannumero per quanto riguarda le amministrazioni statali ed enti pubblici non economici, di cui 5.600 ministeriali, mentre sarebbero 13.000 i dipendenti degli enti locali potenzialmente interessati da questa misura.

In particolare:

- per quanto riguarda le amministrazioni dello stato, 6.000 soggetti avrebbero già raggiunto i requisiti a pensione entro il 31/12/2011 e starebbero quindi posticipando il pensionamento;
- per quanto riguarda gli enti locali viene prudenzialmente stimato che 2.000 lavoratori avrebbero raggiunto il diritto a pensione entro il 31/12/2011.

Gli effetti finanziari di questa misura sono stati quantificati come segue (milioni di euro)

	2013	2014	2015	2016	2017
Al lordo degli effetti fiscali	-208	+138	+35	+35	0
Al netto degli effetti fiscali	-172	+114	+29	+29	0

*Questa misura individua una nuova deroga all'applicazione dei requisiti pensionistici previsti dalla riforma introdotta con l'art. 24 del dl 201/2011 per i dipendenti pubblici (salvo Scuola, AFAM e Regioni) che verranno dichiarati in soprannumero e che raggiungeranno i vecchi requisiti pensionistici, compresa la finestra di 12 mesi, entro il 31/12/2014. Di fatto si utilizza il sistema previdenziale per favorire la riorganizzazione della pubblica amministrazione, modalità oggetto di forti critiche nel passato da parte dell'attuale Ministro del lavoro laddove utilizzata nell'ambito del settore privato.*

*Tra i dipendenti pubblici dichiarati in soprannumero verranno collocati a riposo coloro che raggiungeranno:*

**1) l'età della pensione di vecchiaia secondo le regole precedenti la riforma:**

*65 anni uomini e 65 donne dal 2012 e decorrenza della pensione entro il 31/12/2014.*

*Nel 2013, però, bisognerà considerare l'aumento del requisito anagrafico in base alla variazione della speranza di vita di 3 mesi (si tratta di norma precedente la riforma). Quindi, sono interessati i dipendenti pubblici in soprannumero che compiranno al massimo 65 anni e 3 mesi entro il 2013 (nati entro il 1/10/1948).*

**2) I requisiti pensionistici per la pensione di anzianità con le “quote” della legge 247/2007:**

- quota 96 entro il 31/12/2012 (60+36 oppure 61+35)
  - quota 97 nel 2013 (61+36, oppure 62+35), anche in questo caso dovrebbe valere l'aumento dell'età anagrafica di 3 mesi in base alla variazione della speranza di vita
- Si tratta dei dipendenti in sovrannumero nati nel 1952 o 1951.  
La finestra di 12 mesi che dovrà aprirsi entro il 31/12/2014.

**3) Il requisito della pensione di anzianità con 40 anni di contributi indipendentemente dall'età anagrafica**

Con la legge 111/2011 era stato prolungato il periodo per l'apertura della finestra (13 mesi per chi per chi raggiungeva i 40 anni nel 2012 e 14 mesi per chi li raggiungeva nel 2013), quindi il requisito di 40 anni deve essere raggiunto al massimo entro il 31/10/2013. In questo caso le amministrazioni non dovranno motivare il licenziamento.

**Il pagamento del TFR viene differito e si distingue tra chi raggiunge i vecchi requisiti prima e dopo il 31/12/2011:**

**Per chi ha maturato i vecchi requisiti a pensione entro il 31/12/2011:**

Pensione di vecchiaia (65 anni)	9 mesi (complessivamente 6 mesi + 3 mesi)
Pensione di anzianità (quote)	27 mesi (complessivamente 24 mesi + 3 mesi)
Pensione per limiti di età o servizio	9 mesi (complessivamente 6 mesi + 3 mesi)
Pensione per raggiungimento massima anzianità (40 anni)	9 mesi (complessivamente 6 mesi + 3 mesi)
Pensione di reversibilità e indiretta	27 mesi (complessivamente 24 mesi + 3 mesi)

**Per chi matura i vecchi requisiti a pensione dopo il 31/12/2011, il TFR verrà corrisposto dalle scadenze che sarebbero state applicate se fosse stato collocato a riposo secondo i nuovi requisiti pensionistici:**

Pensione di vecchiaia (66 anni e dal 2013+3 mesi aspettativa di vita)	9 mesi (complessivamente 6 mesi + 3 mesi)
Pensione per limiti di età o servizio	9 mesi (complessivamente 6 mesi + 3 mesi)
Pensione con 41 anni/42 anni contribuzione	27 mesi (complessivamente 24 mesi + 3 mesi)
Pensione di reversibilità e indiretta	27 mesi (complessivamente 24 mesi + 3 mesi)

Il differimento nel pagamento del trattamento di fine rapporto può arrivare anche oltre i 6 anni dal momento della cessazione. Questa misura di differimento della spesa è assolutamente criticabile, tanto più che dalla formulazione della norma si evince che non verranno corrisposti interessi legali.

**Articolo 2 comma 87 – Nomina del commissario ad acta per ex INPDAP**

Viene prevista la norma di un commissario ad acta per consentire la definizione delle procedure connesse alla soppressione dell'INPDAP, alla sua confluenza nell'INPS. Gli

organi istituzionali sono infatti cessati dall'incarico il 1/4/2012 ed è necessaria l'approvazione del bilancio di chiusura dell'INPDAP.

### **Articolo 2 comma 89 – Proroga Comitato amministratore FONDINPS**

Il Comitato amministratore di FONDINPS (forma pensionistica istituita presso l'INPS dove confluisce il TFR dei lavoratori silenti che appartengono a settori dove non sono attivi fondi pensione ad adesione negoziale o collettiva) viene prorogato fino alla prevista ricostituzione e comunque non oltre il 31/10/2012, con le riduzioni previste dall'art. 7 comma 19 dl 78/2010 convertito in legge 122/2010.

### **Articolo 13-bis – Istituzione dell'IVARP e soppressione di COVIP e ISVAP**

Per assicurare la piena integrazione dell'attività di vigilanza dei settori finanziario, assicurativo e del risparmio previdenziale, anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria, viene istituito l'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni e sul risparmio previdenziale.

Tale organismo ha personalità di diritto pubblico e mantiene i contributi di vigilanza annuale previsti dal Codice delle assicurazioni private e per la COVIP, compreso il contributo di solidarietà.

Opera in piena autonomia e indipendenza non è sottoposto a direttive di altri soggetti pubblici o privati e trasmette annualmente al Parlamento e al Governo la relazione sull'attività svolta.

L'IVARP svolge le funzioni già appartenute ad ISVAP e di COVIP, tuttavia le funzioni di controllo sulle risorse finanziarie delle Casse previdenziali dei liberi professionisti (previste dall'art. 14 dl. 98/2011 convertito in legge n. 111/2011) sono attribuite al Ministero del lavoro. IVARP e Ministero del Lavoro possono stipulare accordi per l'esercizio di verifica e controllo, anche di carattere ispettivo, sui soggetti sottoposti alla vigilanza del Min. Lavoro (Casse professionali).

La governance dell'IVARP è rappresentata:

- dal Presidente: è il Direttore Generale della Banca d'Italia (è rappresentante legale e presiede il Consiglio)
- dal Consiglio – costituito da due consiglieri nominati con Decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri su proposta del Governatore della Banca d'Italia di concerto con il Ministero dell'economia e del Ministero lavoro. I Consiglieri restano in carica per sei anni, con possibilità di rinnovo per un ulteriore mandato.
- dal Direttorio della Banca d'Italia che per svolgere le funzioni istituzionali dell'IVARP è integrato dai due consiglieri

#### Il Consiglio:

- Adotta il regolamento organizzativo dell'IVARP
- Delibera sul trattamento normativo ed economico del personale e adotta il regolamento
- Adotta provvedimenti di nomina, assegnazione, promozione, cessazione, dal servizio dei dipendenti

- Conferisce incarichi dirigenziali
- Approva accordi stipulati con OO.SS.
- Provvede alla gestione dei contributi dei soggetti vigilati
- Esamina e approva il bilancio
- Esercita ulteriori competenze stabilite dallo Statuto e delibera su questioni che il Direttorio integrato ritenga di sottoporgli
- Può rilasciare, nell'ambito delle proprie competenze, deleghe ai singoli consiglieri o dipendenti per adozione provvedimenti che non richiedono valutazioni discrezionali, stabilendo oggetto e limiti.

#### Il Direttorio integrato:

- Svolge l'attività di indirizzo e direzione dell'IVARP e ha competenza ad assumere provvedimenti di rilevanza esterna sull'esercizio delle funzioni istituzionali in materia di vigilanza assicurativa e previdenziale.
- Può rilasciare deleghe al Presidente o ai singoli consiglieri, ai dirigenti dell'istituto, o a comitati, commissioni o colleghi previsti dallo statuto stabilendo oggetto e limiti
- Ha competenza esclusiva sull'approvazione della relazione annuale e l'adozione di provvedimenti di carattere normativo
- È competente sui provvedimenti di distacco dei dirigenti e conferimento di particolari incarichi compresa presso l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA).
- In caso di necessità ed urgenza i provvedimenti di competenza del Direttorio possono essere assunti da singoli componenti del Consiglio, salvo ratifica collegiale.

In sede di prima applicazione, lo Statuto dell'IVARP è deliberato dal Direttorio della Banca d'Italia e approvato con DPCM.

- Stabilisce norme di dettaglio sulle competenze organi dell'IVARP
- Prevede la facoltà di nominare un Segretario generale con compiti di ordinaria amministrazione
- Disciplina funzionamento degli organi e stabilisce quorum costitutivi, deliberativi,
- - definisce principi e criteri per il conferimento delle deleghe
- Definisce modalità di esercizio funzioni istituzionali in casi di necessità e urgenza
- Stabilisce norma in materia di incompatibilità e principi per adozione di un codice etico per dipendenti e componenti degli organi
- Definisce criteri per eventuali provvedimenti di distacco dipendenti
- Definisce norme su consulenza e rappresentanza in giudizio di IVARP
- Stabilisce criteri per ottimizzazione risorse, riduzione spese per il funzionamento e per collaborazioni esterne

IVARP può avvalersi delle infrastrutture tecnologiche della Banca D'Italia

Alla data in vigore del decreto legge n. 95/2012 (vale a dire 7/7/2012) gli organi di ISVAP e COVIP decadono e i Presidenti assumono funzioni di Commissari per ordinaria e straordinaria amministrazione dei rispettivi enti, riferiscono ogni 15 giorni al Direttore della Banda d'Italia sull'attività svolta e sui provvedimenti adottati.

Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto sono nominati i Consiglieri e il Direttorio della Banca d'Italia predispongono lo Statuto. Alla data di entrata in vigore dello Statuto i Commissari decadono e sono soppresse l'ISVAP e la COVIP. L'IVARP succede in tutte le funzioni, competenze, poteri e rapporti attivi e passivi, sono trasferite ad esso tutte le risorse finanziarie e strumentali. Il personale passa alle dipendenze dell'IVARP conservando trattamento economico, normativo e previdenziale vigente.

Entro 120 giorni dalla data di subentro dell'IVARP il Consiglio, sentite le OO.SS. definisce un unico trattamento economico, giuridico e previdenziale del personale che non deve comportare aggravio degli oneri. Entro lo stesso termine il Consiglio definisce un piano di riassetto organizzativo che tenga conto dei principi indicati in Statuto e realizzare dei risparmi.

Dalla data di entrata in vigore dello Statuto è abrogata la norma che prevedeva che la COVIP agisse in conformità con indirizzi del Ministero del lavoro (art. 19 c. 2 d.lgs. 252/2005).

I poteri normativi attribuiti al Ministero del lavoro dall'art. 4 c. 3 d.lgs. 252/2005 dalla medesima data sono trasferiti all'IVARP ad esclusione di quelli di professionalità e onorabilità dei consiglieri e del responsabile del fondo.

Le disposizioni adottate dal Min. lavoro, dall'ISVAP o dalla COVIP restano in vigore fino alla adozione, da parte dell'IVARP, di nuove disposizioni.

*La CISL non condivide la soppressione della COVIP e la creazione di un unico ente che finisce per equiparare il risparmio previdenziale agli investimenti assicurativi. L'originalità dell'esperienza dei fondi pensione italiani e la conseguente tutela dei lavoratori che soprattutto i fondi negoziali possono esprimere deve essere preservata anche attraverso l'individuazione di una autorità di vigilanza specificamente dedicata. Sebbene la creazione dell'IVARP venga giustificata in base alle esigenze di bilancio pubblico, è evidente che la finalità è tutt'altra dal momento che dalla relazione tecnica non vengono neppure quantificati i risparmi. In ogni caso, la CISL chiede che, nell'ambito del nuovo organismo di vigilanza, il mondo dei fondi pensione possa avere un ruolo di rappresentanza.*

#### Titolo IV

#### **Articolo 16 – Riduzione della spesa degli enti territoriali**

Vengono ridotte di **700 milioni** per il 2012 e di **un miliardo** di euro per il 2013 le risorse dovute a qualsiasi titolo dallo Stato alle regioni a Statuto ordinario, con esclusione delle risorse destinate al Sistema sanitario nazionale. Le riduzioni relative a ciascuna regione saranno stabilite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome entro il 30 settembre sulla base delle analisi di spesa effettuate dal commissario straordinario. Nel caso in cui non venga raggiunta una decisione entro i termini prefissati, sarà un decreto del ministero dell'economia emanato entro il 15 ottobre 2012 a stabilirne la suddivisione sulla base delle spese sostenute per consumi intermedi..



Le regioni a statuto speciale e le province autonome concorrono agli equilibri di finanza pubblica per un importo di **600 milioni** di euro per il 2012, **1,2 miliardi** di euro per il 2013 e **1,5 miliardi** per il 2014 sulla base di un accordo in Conferenza permanente Stato Regioni entro il 30 settembre e in mancanza del quale sarà un decreto del ministero dell'economia a stabilire la ripartizione secondo i tempi e i modi stabiliti per le Regioni a statuto ordinario.

Per ciò che riguarda i comuni, vengono ridotti il fondo sperimentale di riequilibrio, il fondo di perequazione e i trasferimenti erariali ai comuni delle regioni Sardegna e Sicilia, per **500 milioni** nel 2012 e per **2 miliardi** di euro a decorrere dal 2013 e, analogamente a quanto previsto per le regioni, la riduzione per i singoli comuni verrà stabilita dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 30 settembre sulla base dell'analisi della spesa del commissario straordinario, tenendo conto degli elementi di costo dei singoli settori merceologici, dei dati raccolti per la determinazione dei fabbisogni standard e dei potenziali risparmi di ciascun ente. In caso di mancato accordo la riduzione avverrà proporzionalmente alle spese sostenute per consumi intermedi.

Le province e le Province delle Regioni a Statuto speciale concorrono agli equilibri di finanza pubblica – con le stesse modalità e gli stessi tempi stabiliti per Regioni e Comuni – per un importo pari a **500 milioni** per il 2012 e **1 miliardo** di euro a decorrere dal 2013.

*Si osserva come di fatto il decreto legge sulla revisione della spesa si traduca in una ulteriore, pesante, manovra a carico di regioni, comuni e province. Il riferimento alla riduzione della spesa per consumi intermedi non modifica l'effetto finale in termini di ulteriore contenimento delle risorse nonostante la scelta finale di dove intervenire – nell'invarianza dei saldi - sia decentrata sul territorio.*

*In mancanza di un accordo si procederà a tagli proporzionali (sulla base del livello della spesa per consumi intermedi) incapaci di distinguere sulla qualità della spesa ma orientati solo alla riduzione della sua entità complessiva.*

*Inoltre, questo provvedimento si aggiunge a quanto già stabilito nelle manovre correttive di luglio e agosto 2011 e al decreto 201 "Salva Italia". Complessivamente, le quattro manovre dell'ultimo anno producono un aggiustamento di circa **13 miliardi** di euro per il 2012, di cui **3,7 miliardi** a carico dei comuni e **4,4 miliardi** di riduzioni per le Regioni.*

*Riepiloghiamo nella tabella gli effetti della correzione imposta dal decreto di revisione della spesa e di seguito – per memoria – quanto già precedentemente previsto e che per sommatoria amplifica gli effetti sui bilanci e conseguentemente sui cittadini. Si sottolinea infine, che una modifica del patto di stabilità in concomitanza all'approvazione dei bilanci di previsione dei comuni (31 agosto 2012) rendano quanto mai critico il quadro della finanza locale con il rischio che l'ulteriore riduzione di risorse si traduca in un ulteriore incremento del carico fiscale locale.*

*DI 95 di revisione della spesa (5 luglio 2012)*

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014 e seguenti</b>
<b>Regioni</b>	700 milioni	1 miliardo	
<b>Comuni</b>	500 milioni	2 miliardi	2 miliardi
<b>Province</b>	500 milioni	1 miliardo	1 miliardo
<b>Regioni SS e province autonome</b>	600 milioni	1,2 miliardo	1,5 miliardi

*DI 201/11 (DI Monti)*

	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Regioni</b>	2,085 miliardi euro	2,085 miliardi euro
<b>Comuni</b>	1,45 miliardi euro	1,45 miliardi euro
<b>Province</b>	415 milioni	415 milioni
<b>Regioni SS e province autonome</b>	920 milioni	920 milioni



*Legge 111/11 e 148/11 (manovre di luglio e agosto 2011)*

	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014 e seguenti</b>
<b>Regioni</b>	1,6 miliardo	1,6 miliardo	1,6 miliardo
<b>Comuni</b>	1,7 miliardo	2 miliardo	2 miliardo
<b>Province</b>	700 milioni	800 milioni	800 milioni
<b>Regioni SS e province autonome</b>	2 miliardo	2 miliardo	2 miliardo

**Art. 21 – Riduzione dell’Iva**

Il provvedimento modifica i tempi e riduce l’impatto di lungo periodo dell’aumento dell’Iva contenuto nel decreto salva Italia dello scorso anno.

In particolare, slittano al primo luglio 2013 gli aumenti di due punti percentuali dell’aliquota intermedia (che passerà dall’attuale 10% al 12%) e dell’aliquota ordinaria (dall’attuale 21% al 23%). Tali aumenti sarebbero dovuti originariamente scattare il primo ottobre di quest’anno.

Inoltre, a partire dal primo gennaio 2014, le suddette aliquote verranno ridotte di un punto percentuale passando rispettivamente all’11% e al 22%. In precedenza era invece previsto alla stessa data un ulteriore aumento delle aliquote di mezzo punto percentuale.

Infine, nel secondo comma, viene stabilito che nella Legge di stabilità per il 2013 siano indicate misure di razionalizzazione della spesa pubblica e disposizioni per eliminare o ridurre i regimi di esclusione e favore fiscale previsti dall’art. 40 del DL 98/2011, allo scopo di contribuire (insieme ai risparmi di spesa dovuti al riordino degli organismi pubblici) ad evitare il previsto aumento dell’Iva del luglio 2013.

Gli effetti finanziari relativi alle minori entrate indicati nella relazione tecnica sono strutturali e sostanziali: 3.280 milioni di euro nel 2012, che diventano 6.560 nel 2013 e 9.840 nel 2014.

*Lo slittamento di nove mesi del previsto aumento della seconda e della terza aliquota dell’Iva è da valutare positivamente sia per una ragione contingente che per una ragione di composizione della pressione fiscale.*

*Con riguardo alla prima, la situazione di recessione nella quale si trova il paese difficilmente avrebbe potuto sopportare un sensibile aumento dell’Iva a breve, poiché ciò avrebbe generato un’ulteriore contrazione della domanda interna e, attraverso questa,*

*dell'intera economia. Sempre in quest'ottica è pienamente condivisibile il ridimensionamento dell'aumento dell'Iva a partire dal 2014.*

*Per quanto riguarda il mix tributario, si fa presente che la Cisl continua ad essere contraria ad aumenti dell'imposta sul valore aggiunto che non siano compensati da interventi di riduzione del peso del fisco sui lavoratori dipendenti, sui pensionati e sulle loro famiglie. Pertanto si auspica che, in assenza di tali interventi, possano essere trovate in futuro risorse adeguate ad evitare anche il previsto residuo aumento dell'Iva.*

*Si può infine notare che per come è strutturato l'articolo sembra che la crescita dell'Iva continui ad essere concepita come una sorta di clausola di salvaguardia volta al mantenimento degli obiettivi di bilancio indicati nel 2011. Non pare infatti sensato sia per ragioni di equilibri economici che per ragioni fiscali prevedere un aumento una tantum delle principali aliquote di 2 punti solo per un semestre nel 2013 per poi riportarle ad un livello inferiore di un punto nel 2014. L'impressione è che il governo non sia ancora stato in grado di trovare le risorse sufficienti a scongiurare l'aumento dell'imposta ma sia intenzionato a cercarle a breve; l'aggiunta del secondo comma sulla possibile riduzione delle agevolazioni conferma questa sensazione. Con ogni probabilità il governo cercherà almeno di vanificare con appositi provvedimenti l'aumento dell'Iva nel 2013, mentre la questione della crescita delle aliquote di un punto a regime verrà affrontata negli anni a venire in base al previsto andamento dell'economia ed ai vincoli di bilancio fissati con i nostri partner europei.*

## **Articolo 22 – Salvaguardia lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico (55.000 ulteriori lavoratori)**

Vengono salvaguardati dall'applicazione delle nuove regole pensionistiche ulteriori 55.000 soggetti del settore privato, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011. Rimangono comunque ferme le disposizioni di salvaguardia stabilite dai commi 14 e 15 dell'articolo 24 del D.l. 201/2011 convertito in legge 214/2011 e dai commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 6 D.l. n. 216/2012 convertito in legge n. 14/2012, nonché le disposizioni, i presupposti e le condizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1° giugno 2012 che ha determinato in 65.000 il numero dei soggetti interessati dalla concessione del beneficio di cui alle predette disposizioni.

Le norme pensionistiche precedenti la legge Fornero si applicano, quindi, anche a 55.000 soggetti che si trovino nelle seguenti condizioni:

**a)** i lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede di governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali, anche se alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi erano cessati dal lavoro e collocati in mobilità. In ogni caso devono maturare i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2 legge n. 223/1991 ovvero, ove prevista, della mobilità lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della predetta legge n. 223 del 1991. Ai lavoratori di cui alla presente lettera continua ad applicarsi la disciplina in materia indennità di mobilità in vigore alla data del 31 dicembre 2011, con particolare riguardo al regime della durata.

**b)** nei limiti di ulteriori 1.600 soggetti rispetto a quanto indicato dall'articolo 6 del citato decreto ministeriale del 1° giugno 2012 ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, non erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore di cui all'art. 2 c. 28 legge 662/1996 ma per i quali il diritto all'accesso ai predetti fondi era previsto da accordi stipulati alla suddetta data e ferma restando la permanenza nel fondo fino al sessantaduesimo anno di età;

**c)** lavoratori di cui all'art. 24 c. 14 lett. d) del D.l. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011 nonché di cui all'art. 2 c. 1 lett. d) del decreto ministeriale del 1° giugno 2012 che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a determinare la decorrenza del trattamento pensionistico secondo le regole previgenti la riforma Fornero nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo al 6/12/2011.

**d)** ai lavoratori di cui all'art. 6 c. 2 ter DI 201/2011 convertito in legge n. 214/2011 il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31/12/2011 per effetto di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411, 412 ter cpc o collettivi sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, i quali risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica previgente la riforma Fornero avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo al 6/12/2011;

Un decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 95/2012 dovrà definire le modalità di attuazione di tale salvaguardia.

L'INPS provvede al monitoraggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, delle domande di pensionamento presentate dai questi lavoratori che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore citato decreto legge n. 201 del 2011. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del comma 1, il predetto ente non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti.

Rispetto alle tipologie di lavoratori destinatari della deroga, la Relazione tecnica individua in 40.000 i destinatari di accordi per l'accesso ad ammortizzatori sociali sottoscritti a livello governativo, 1.600 soggetti i destinatari di fondi di solidarietà, 7.400 soggetti autorizzati ai versamenti volontari, 6.000 lavoratori con accordi di incentivo all'esodo, ipotizza che l'accesso al pensionamento riguarderà circa 15.500 lavoratori e prevede che i maggiori oneri derivanti a carico della finanza pubblica per effetto dell'anticipo al pensionamento siano i seguenti (in milioni di €):

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-190	-590	-1.180	-840	-255	-35	

*Appreziamo il fatto che con questa norma sia stata ampliata la platea dei lavoratori del settore privato che potranno accedere al pensionamento secondo le vecchie regole pensionistiche accogliendo anche alcune delle richieste formulate dalla CISL, dobbiamo*

*però rilevare che rimangono aperti alcuni problemi e vi è il rischio di averne creati di nuovi. Inoltre, al momento in cui stiamo scrivendo, il decreto ministeriale del 1 giugno 2012, più volte richiamato nell'articolo in commento e di cui evidentemente si danno per scontati gli effetti, è stato finalmente registrato alla Corte dei Conti ma non è ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale.*

### ***Accordi per ammortizzatori sociali entro il 31/12/2011***

*E' sicuramente positivo che sia stato posticipato al 31/12/2011 il termine per la sottoscrizione degli accordi per l'utilizzo di ammortizzatori sociali. Inoltre, la formulazione della norma appare ampia e sembra, quindi, ricomprendere non solo gli accordi di mobilità. In ogni caso, però, rimane fermo il vincolo che i vecchi requisiti a pensione devono essere maturati entro il periodo di fruizione della mobilità ordinaria o dei territori disagiati o, eventualmente, della mobilità lunga. Non è affatto chiaro, invece, che cosa si intenda per accordi "stipulati in sede governativa", se si dovesse intendere solo di accordi firmati presso il Ministero del lavoro e dello Sviluppo economico si creerebbe una discriminazione rispetto ad accordi per la gestione delle crisi aziendali stipulati sul territorio, oltre a generare grosse difficoltà nel fornire informazioni ai potenziali interessati. A questi lavoratori si continuerà ad applicare la disciplina in materia di mobilità, soprattutto in termini di durata, e quindi non la nuova ASPI.*

### ***Fondi di solidarietà***

*Viene recepita una disposizione già contenuta nel decreto ministeriale del 1/6/2012 per la quale i lavoratori destinatari di misure straordinarie di sostegno al reddito erogate da fondi di solidarietà per effetto di accordi stipulati entro il 4/12/2011, devono rimanere a carico di tali fondi fino ai 62 anni di età (e non 60 anni).*

### ***Autorizzati ai versamenti volontari ante 4/12/2011***

*Viene definita la platea dei soggetti autorizzati ai versamenti volontari prima del 4/12/2011 che possono accedere al pensionamento sulla base delle precedenti regole. L'originaria deroga, contenuta al comma 14 lett. d) del D.l. 201/2011, non prevedeva altri vincoli. Il decreto ministeriale del 1/6/2012 ha invece stabilito numerose limitazioni. Ora il D.l. 95/2012 impone che gli autorizzati ai versamenti volontari prima del 4/12/2011 per poter beneficiare della precedente normativa sulle pensioni debbano raggiungere il diritto alla decorrenza della pensione entro il 6-12-2014. Poiché è necessario tener conto della finestra "mobile" di 12 o 18 mesi, significa che i requisiti pensionistici precedenti debbono essere maturati al massimo entro il 6-12-2013. Inoltre, il richiamo al decreto ministeriale del 1/6/2012 fa ritenere che sia richiesta l'ulteriore condizione di non aver ripreso, nel frattempo, alcuna attività lavorativa. Riteniamo che questo vincolo sia particolarmente criticabile, anche perché finisce per premiare chi eventualmente abbia lavorato in "nero". In generale non condividiamo il fatto di aver fissato limiti al momento della decorrenza della pensione per chi, fidandosi delle regole dell'ordinamento, ha scelto (o dovuto scegliere) di raggiungere il diritto alla pensione pagando interamente la copertura contributiva.*

***Lavoratori con incentivo all'esodo***

*Per i lavoratori destinatari di accordi, individuali o collettivi, di incentivo all'esodo viene riconosciuta la possibilità di accedere al pensionamento secondo le vecchie regole a condizione che la decorrenza della pensione intervenga entro il 6-12-2014, anche in questo caso, poiché è necessario tener conto della finestra di 12 o 18 mesi, i requisiti dovranno essere maturati al massimo entro il 6-12-2013. Valutiamo positivamente questo ampliamento ma temiamo non sia sufficiente a ricomprendere molte fattispecie che meriterebbero tutela.*